



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa



**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA
DELL'ISPETTORE
AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE**

ALLEGATO "A"

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 43... del 26/04/2018

INDICE

- Art 01. FINALITÀ
- Art 02. VOLONTARIETÀ DEL SERVIZIO
- Art 03. FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO
- Art 04. DEFINIZIONE DI ISPETTORE VOLONTARIO AMBIENTALE COMUNALE
- Art 05. NOMINA AD ISPETTORE VOLONTARIO AMBIENTALE COMUNALE
- Art 06. REQUISITI PER LA NOMINA
- Art 07. SVOLGIMENTO DELL'INCARICO
- Art 08. DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE
- Art 09. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO
- Art 10. TURNI DI SERVIZIO
- Art 11. COMPITI DELL'ISPETTORE VOLONTARIO AMBIENTALE COMUNALE
- Art 12. COMPITI DEL COMUNE
- Art 13. CORSO FORMATIVO DELL'ASPIRANTE
ISPETTORE VOLONTARIO AMBIENTALE COMUNALE
- Art.14. RISERVATEZZA E PRIVACY NELL'ATTIVITA' DELL'ISPETTORE
AMBIENTALE
- Art.15. RINVII ED ABROGAZIONI
- Art 16. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Art 1. FINALITÀ

1. Il Comune di Scicli istituisce e coordina il Servizio di Vigilanza Volontaria Ambientale, Decoro Urbano, Controllo, Deposito, Gestione, Raccolta e Smaltimento dei rifiuti, individuando la figura dell'Ispettore Ambientale Volontario Comunale, a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ambientale ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo e del paesaggio.
2. La suddetta attività viene svolta in particolare attraverso azioni concrete volte:
 - a limitare le forme di inquinamento, l'abbandono improprio di rifiuti sul territorio, o il conferimento in violazione alle norme contenute nel Regolamento comunale per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art.198 comma 2 del D.Lgs.n.152 del 3 aprile 2006, alle Ordinanze comunali in materia e a quanto previsto dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra nella competenza dei Comuni
 - a rafforzare la cultura del rispetto dell'ambiente anche attraverso attività di informazione e collaborazione con i cittadini ed esercenti di attività commerciali, in merito alla raccolta differenziata, del recupero dei rifiuti e della qualità dei servizi ambientali.
3. Il presente Regolamento viene predisposto ai sensi dell'art.198 comma 2 del D. Lgs. n.152/2006 e potrà essere modificato alla luce dei necessari aggiornamenti che potranno essere imposti dalla normativa.
4. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si applicano le definizioni:
 - **ISTETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE:** figura istituzionale adibita a garantire l'osservanza delle norme previste dai Regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art.198, comma 2 del D. Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, nonché dalle Ordinanze comunali in materia e da quanto previsto dalle normative nazionali limitatamente a ciò che rientra nella competenza dei Comune;
 - **PROPRIETA' DEL RIFIUTO:** il rifiuto uscito dall'abitazione del cittadino è di proprietà del Comune, indipendentemente che sia stato conferito nel cassonetto o abbandonato per strada;
 - **ABBANDONO DEI RIFIUTI:** si configura ogni qualvolta i rifiuti vengono lasciati lontani dai cassonetti o dai bidoni, sia nelle strade pubbliche che su quelle private, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e dalla casistica giurisprudenziale;
 - **UTENZE DOMESTICHE:** locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
 - **UTENZE NON DOMESTICHE:** luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alle sopra descritte utenze domestiche;
 - **RACCOLTA:** le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto e del conferimento negli impianti di destinazione; tra le operazioni di raccolta sono da considerare le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite stazioni di conferimento;
 - **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti;
 - **CONFERIMENTO:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
 - **ISOLA ECOLOGICA STRADALE O DI PROSSIMITA':** raggruppamento di contenitori per la raccolta stradale di materiali diversi, che vengono differenziati ricorrendo a seconda della tipologia di rifiuti da conferire a colori diversi per facilitare gli utenti.

Art 2. VOLONTARIETÀ DEL SERVIZIO

1. Il servizio di Vigilanza Volontaria Comunale in materia ambientale, ed in particolare in materia di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti, costituisce un servizio volontario non retribuito che non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con il Comune di Scicli.
2. L'organizzazione del Servizio è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.
3. Al termine del servizio di volontariato, o a richiesta dell'interessato, dopo il decorso di almeno un anno di attività di servizio senza demerito, verrà rilasciato un attestato con eventuali note di

merito che potrà essere utilizzato per l'arricchimento del proprio curriculum vitae e per gli usi consentiti dalla legge.

Art 3. FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO

1. Ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di Polizia Giudiziaria, Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale della Regione Siciliana, Polizia Provinciale, ecc., è affidata agli Ispettori Volontari Ambientali Comunali la vigilanza ambientale e la conseguente segnalazione agli organi competenti, previo coordinamento ed eventuale assistenza del Comando di P.M., senza che in alcun modo l'attività del servizio di vigilanza volontaria Comunale e dei suoi appartenenti possa configurarsi come sostitutiva di quella delle forze di Polizia sopra menzionate.
2. I soggetti di cui ai commi 1 dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
3. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art 4. DEFINIZIONE DI ISPETTORE VOLONTARIO AMBIENTALE COMUNALE

1. L'Ispettore Ambientale Volontario Comunale si identifica, ai sensi del presente Regolamento, nella figura del volontario, che:
 - a) svolge attività informative ed educative ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata;
 - b) svolge opera di prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro della città;
 - c) svolge le funzioni di vigilanza e di controllo controllo, con dovere di segnalazione al Sindaco, al Comando della Polizia Municipale, delle irregolarità riscontrate, durante l'espletamento della propria attività di vigilanza, relative in via prioritaria, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.
2. In riferimento alle violazioni di cui al presente articolo si specifica che l'attività di vigilanza, e di controllo, dell'Ispettore Volontario Ambientale, dovrà essere limitata alla verifica delle seguenti violazioni
 - * controllo degli utenti relativamente alle modalità di conferimento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti comunali di cui all'art.198, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006, dalle Ordinanze comunali in materia e dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra nella competenza dei Comuni;
 - * Abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti non ingombranti (es:gettare a terra qualsiasi tipo di rifiuti) ed ingombranti (es:lasciare un mobile od un elettrodomestico a terra lontano dai cassonetti);
 - * Conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani (lasciare un mobile od un elettrodomestico a terra vicino ai cassonetti);
 - * Deposito incontrollato sul suolo di rifiuti (es. lasciare il sacco dell'immondizia dove sono già presenti altri sacchi abbandonati);
 - * conferimento nei contenitori per RSU di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata (es. mettere carta, plastica, alluminio, vetro etc. nel cassonetto per RSU);
 - * conferimento non corretto di rifiuti indifferenziati nei contenitori adibiti a raccolte speciale (vetro,plastica,etc.);
 - * abbandono e deposito incontrollato sul suolo di rifiuti pericolosi (es. abbandonare per strada le batterie dell'auto);

- * rilevazioni statistiche sulla percezione di soddisfazione del cittadino relativamente ai livelli di servizio svolti dal Gestore;
 - * controllo di eventuali concentrazioni di rifiuti che richiedano tempestivi interventi supplementari da parte del Gestore;
 - * controllo e monitoraggio di tutti i comportamenti dannosi per il territorio, l'ambiente e il paesaggio;
 - * comunicazione tempestiva al Corpo di Polizia Municipale dell'avvenuto riscontro di violazioni rientranti nella competenza dell'Amministrazione, previste dal D. Lgs. n.152 del 3 aprile 2006.
3. Il servizio di Vigilanza Volontaria Ambientale è esteso esclusivamente all'intero territorio comunale.
4. E' fatto assoluto divieto all'Ispettore ambientale di espletare le sue funzioni in materia indipendente dal programma di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Comando della Polizia Municipale.

Art 5. NOMINA AD ISPETTORE VOLONTARIO AMBIENTALE COMUNALE

1. Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina l'Ispettore o gli Ispettori ambientali volontari comunali, con proprio provvedimento amministrativo, tra i candidati reputati idonei. Tale provvedimento dovrà essere rinnovato annualmente.
2. Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività di volontariato, i soggetti interessati, singoli ed associati, dovranno superare un esame finale innanzi ad una apposita commissione (composta dal responsabile dell'area di Vigilanza o suo delegato, dall'assessore *"con delega alla Polizia Municipale o suo delegato"*, da un funzionario del Corpo Forestale e da un esperto in materia ambientale nominato dal Sindaco, *"un componente del Consiglio Comunale indicato dalla Conferenza dei capigruppo"* senza alcun onere per il Comune) ed essere inseriti in una specifica graduatoria di merito.
3. L'esame finale consisterà in una prova scritta a risposte multiple (10 domande) con un assegnazione di un punto per ogni risposta esatta, fino a un massimo di 10 punti, ed una prova pratica riguardante la redazione di un verbale di segnalazione, con modello prestabilito dal Comandante della Polizia Municipale. Si intende superata la prova scritta qualora il candidato abbia risposto in modo positivo ad almeno 7 domande su 10. Per la prova pratica la sufficienza è acquisita conseguendo un punteggio minimo di 6 punti sui complessivi 10 a disposizione della commissione.
4. L'esame finale è subordinato alla partecipazione ad un apposito corso di formazione di durata non inferiore a 20 ore.
5. Sarà tollerato un periodo di assenza inferiore al 20 % del totale delle ore del corso.
6. La graduatoria sarà formulata sulla scorta del punteggio complessivo conseguito da ciascun soggetto che risulterà idoneo alle prove selettive .
7. A parità di punteggio precede il più giovane di età.

Art. 6. REQUISITI PER LA NOMINA

1. Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Volontario Ambientale devono possedere i seguenti requisiti:
 - essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità europea;
 - avere raggiunto la maggiore età e non superato gli anni 65;
 - essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore;
 - godere dei diritti civili e politici;
 - non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

- non aver subito condanna penale, anche non definitiva, a sanzioni amministrative per violazioni delle norme con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistica-venatoria ed ittica;
 - non avere procedimenti penali in corso;
 - essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento della attività di volontario ambientale accertata da medico legale dell'ASP;
 - non avere rapporti lavorativi con l'azienda di igiene urbana operante sul territorio comunale né altre situazioni dirette o indirette di conflittualità o incompatibilità;
 - conoscere il territorio del Comune di Scicli.
 - di aver frequentato, con esito positivo della prova di esame, il corso di formazione di cui al comma 4 dell'art.5.
2. Il Sindaco emanerà il provvedimento di nomina dell'Ispettore Volontario successivamente alla formulazione di una graduatoria di merito.
 3. Nel provvedimento Sindacale saranno indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza.

Art 7. SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

1. L'Ispettore Ambientale Volontario comunale viene ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato promessa formale innanzi al Sindaco.
2. Il provvedimento di nomina avrà durata annuale e potrà essere rinnovato, sospeso e revocato.
3. L'incarico potrà essere rinnovato annualmente su richiesta dell'interessato, sino a quando non intervengano motivi validi per una sospensione o una revoca.
4. All'Ispettore Ambientale Volontario comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.
5. L'Ispettore Ambientale Volontario comunale nell'espletamento del servizio sarà tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento, di cui al comma precedente, e potrà indossare apposito indumento (pettorine e divise fornite dal Comune) riportante l'indicazione del Comune e la qualifica ricoperta.
6. L'espletamento del servizio è a carattere volontario e gratuito, salvo eventuali contributi concessi dalla Regione o da altri Enti o somme elargite a titolo di rimborso spese a carico del Comune, senza che ciò dia in alcun modo luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura ai sensi della L. 11.11.1991 n. 266.
7. Sono ammesse forme di rimborso debitamente documentate e certificate per il personale incaricato dei compiti di cui al presente regolamento, a seguito di preventiva copertura di impegno spesa. Per l'economia della prestazione, il personale incaricato potrà formare delle pattuglie (ogni pattuglia composta da almeno due incaricati, tutti con la qualifica di guardie volontarie) e usare una propria autovettura, della quale il proprietario dovrà fornire preliminarmente e periodicamente la regolare revisione, il pagamento del bollo di circolazione e della RCA, in rispetto a tutte le norme legislative previste in materia. In qual caso, l'eventuale rimborso spese, spettante al proprietario dell'autovettura, debitamente documentato, dovrà essere considerato esclusivamente quale rimborso chilometrico delle spese di carburante, su percorso e/o località predeterminate dal Comandante della P.M. coordinatore o suo delegato, da calcolarsi secondo le tabelle ACI. In ogni caso tale rimborso spese non potrà superare il tetto massimo di € 100 mensili ad autovettura per ogni pattuglia.
8. Il numero degli operatori da utilizzare è in funzione delle risorse economiche che l'Amministrazione Comunale annualmente destinerà nel bilancio di previsione per lo svolgimento di detta attività di vigilanza, in ogni caso gli operatori non potranno superare il numero di 15 unità.
9. Gli operatori, oltre alla rendicontazione finale, trimestralmente renderanno al Comando di Polizia Municipale le attività svolte, individuando obiettivi, priorità di intervento, azioni e servizi resi e risultati raggiunti.
10. Nel caso di associazione la stessa è tenuta a presentare idonea polizza assicurativa infortuni e responsabilità civile relativa all'operato dei soci a tutela dell'incolumità dei medesimi operatori e dei terzi.

Art 8. DOVERI DELL'ISPETTORE VOLONTARIO AMBIENTALE COMUNALE

1. L'Ispettore Ambientale Volontario Comunale, osservando la necessaria riservatezza prevista dall'incarico, nell'espletamento delle funzioni deve:

- assicurare il servizio così come stabilito dal Comune tramite il Comandante la P.M. coordinatore o suo delegato;
- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal Comandante la P.M. coordinatore o suo delegato;
- durante il servizio di Vigilanza Volontaria Ambientale indossare, se in dotazione, la divisa assegnata;
- qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento;
- compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e di segnalazione secondo quanto disposto dalla vigente normativa facendoli pervenire con la massima tempestività al responsabile del servizio di P.M. presso il Comune e comunque non oltre 48 ore dalla compilazione;
- usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- osservare il segreto d'ufficio e rispettare le normative in materia di protezione dei dati personali.
- Operare con prudenza, diligenza e perizia;
- informare tempestivamente il Corpo della Polizia Municipale circa le violazioni riscontrate sul territorio secondo quanto previsto dal D.Lgs.n.152 del 3 aprile 1006;
- rispettare quanto previsto dalle Leggi vigenti relativamente alla qualifica di pubblico ufficiale e agli obblighi relativi. E' fatto assoluto divieto all'Ispettore ambientale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente dal programma di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Gestore del servizio ovvero da eventuali figure interne che verranno preposte al coordinamento degli Ispettori ambientali, nonché irrogare qualsiasi tipo di sanzione<;

2. Se un volontario ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa dell'attività di cui è incaricato deve darne immediatamente notizia al Comando di Polizia Municipale o alla locale stazione CC.

3. E' fatto assoluto divieto all'Ispettore Ambientale Volontario Comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Comune.

4. In caso di dubbi o difficoltà, l'Ispettore Volontario deve senza indugio contattare il locale Comando di P.M. per i chiarimenti del caso e le eventuali direttive.

Art 9. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

1. Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale, Carabinieri, Corpo Forestale della Regione Siciliana etc.) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore Ambientale Volontario comunale, in conformità a quanto previsto dal Regolamento; di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.

2. La eventuale segnalazione di violazioni dei doveri connessi al proprio incarico, effettuati i dovuti accertamenti dal Comandante la P.M. coordinatore o suo delegato, e sentito l'interessato, comportano una sospensione dell'attività per un periodo non superiore a mesi sei.

3. In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione della attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Comandante la P.M. proporrà al Sindaco la revoca della nomina.

4. La revoca della nomina può essere proposta sia per gravi motivi che per accertata inattività, non dovuta a giustificati motivi.

5. La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento.
6. Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dall'incarico con provvedimento monocratico.

Art 10. TURNI DI SERVIZIO

1. Il personale volontario impiegato nell'attività volontaria presterà servizio tre ore al giorno nella fascia oraria dalla 4 alle 24, da concordare con il Comando di Polizia Municipale, verificando la disponibilità dei singoli volontari trattandosi di attività di volontariato
2. L'organizzazione dei turni e le località, con scadenza settimanale, devono essere predisposti dal Comandante P.M. coordinatore o suo delegato, mediante specifico ordine di servizio in funzione della necessità di vigilanza del territorio.
3. Il personale volontario che per motivi personali per un periodo prolungato superiore a due mesi non potrà dare la propria adesione, dovrà fare apposita richiesta per evitare la revoca del provvedimento di nomina.
4. La valutazione della richiesta è rimessa alla discrezionalità del Sindaco.

Art 11. COMPITI DELL'ISPETTORE VOLONTARIO AMBIENTALE COMUNALE

1. Gli Ispettori Ambientali Volontari comunali svolgono, nei limiti delle competenze loro attribuite dal provvedimento di nomina rilasciato dal Comune, le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente legislazione, ovvero: attività informative, educative, di prevenzione e di segnalazione sul territorio comunale, finalizzate alla prevenzione e alla corretta applicazione di Regolamenti e Ordinanze Sindacali in tema ambientale e circa il corretto conferimento dei rifiuti, in modo da concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio, del decoro urbano, ed alla tutela dell'ambiente e degli animali nel territorio comunale.
2. Gli Ispettori Ambientali Volontari comunali esplicano, in particolare per il settore rifiuti, attività di dissuasione, di collaborazione e segnalazione, che si estrinsecano sinteticamente:
 - Nel presidio e controllo dello stato di igiene ambientale per quanto concerne i rifiuti a livello territoriale;
 - Nel controllo dei "rilasci" di rifiuti nei punti e nei contenitori dedicati alle varie articolazioni di raccolta ed al di fuori degli stessi, intervenendo nei confronti dei soggetti che non rispettano le prescrizioni regolamentari e le ordinanze;
 - Nel controllo delle modalità di svolgimento del servizio rifiuti in generale, segnalando ai settori operativi situazioni di degrado e/o pericolo, nonché particolari concentrazioni di rifiuti che richiedono tempestivi interventi supplementari;
 - Nel presidio informativo e di prevenzione agli utenti civili, industriali, artigianali e commerciali;
 - Nel controllo, con l'ausilio degli operatori ecologici, delle microdiscariche al fine di individuare elementi utili per risalire alla persona colpevole di abbandono indiscriminato di rifiuti;
 - In attività di collaborazione, coadiuvazione e supporto occasionali nel corso di manifestazioni varie organizzate dal Comune.
 - Vigilanza in materia di igiene e sanità all'obbligo sulla raccolta delle deiezioni animali e sulla condotta dei proprietari.
3. Il singolo volontario deve assicurare almeno 10 ore di servizio ogni mese, comunicando con preavviso, almeno mensile, la disponibilità delle giornate ed eventuali orari.

Art 12. COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune, quale Ente organizzatore del servizio, provvede con propri mezzi finanziari, e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti, al corretto funzionamento del servizio.

2. Le modalità di intervento e gestione delle procedure della Vigilanza Volontaria Ambientale devono essere svolte in sintonia con l'attività del Corpo della Polizia Municipale e sotto le disposizioni impartite dal Comandante la P.M. o suo delegato.
3. Il Comune stipulerà idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi connessa all'attività di volontariato;
4. Il Comando di PM munirà gli Ispettori Volontari Ambientali di idonea strumentazione informatica, che può essere utilizzabile nel rispetto della legge sulla privacy.

Art 13. CORSO FORMATIVO DELL'ASPIRANTE ISPETTORE VOLONTARIO AMBIENTALE COMUNALE

1. Il Comune organizzerà, a mezzo del Comando di Polizia Municipale e del Settore Ambiente e Patrimonio, un corso di formazione per tutti gli aspiranti Ispettori Ambientali Volontari Comunali.
2. Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune, che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.
3. Il corso di formazione, della durata di 20 ore, sarà tenuto da personale esperto e qualificato, anche se appartenente ad altro Ente, individuato dal Segretario Comunale.
4. Il Responsabile della P.M. curerà l'organizzazione e la docenza del corso di formazione e la presidenza della commissione di valutazione finale.
5. Il corso di formazione si articolerà in lezioni pomeridiane sulle seguenti materie:
 - figura e compiti dell'Ispettore Volontario Ambientale;
 - normativa in materia ambientale, in particolare il vigente T.U.A.;
 - regolamento ed ordinanze comunali per la disciplina dei R.S.U.;
 - decoro urbano;
 - organizzazione del servizio di raccolta differenziata;
 - illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
 - procedimento sanzionatorio amministrativo;
 - nozioni di flora e fauna tipiche della zona;
 - elementi di cartografia ed orientamento.

ART. 14 RISERVATEZZA E PRIVACY NELL'ATTIVITA' DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

1. Tutti i soggetti che saranno impiegati nella attività, sono tenuti a svolgere la loro funzione nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 196/2003 e a mantenere riservati, pertanto, tutti i dati di qualsiasi natura di cui verranno a conoscenza, ferma restando la loro utilizzabilità limitatamente allo svolgimento delle funzioni a cui sono preposti.
2. Gli Ispettori ambientali si impegnano, inoltre, a mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi e di qualunque altro tipo relativi al Comune sul cui territorio opereranno e dei quali verranno a conoscenza in relazione all'effettuazione della loro attività.

ART.15 RINVII ED ABROGAZIONI

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Ogni altra disposizione antecedente nonché contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

Art 16. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.

2. In modo permanente, fino a revoca, sarà pubblicato sul sito on line del Comune di Scicli alla voce Regolamenti.